



**Comune
di Bologna**

Quartiere
Santo Stefano



REP. N. _____ DEL _____

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO, IN ORARIO
EXTRASCOLASTICO, DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLA PALESTRA
.....ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO.....
..... PER L'ANNO SPORTIVO 2024/2025.**

TRA

Il Comune di Bologna – Quartiere Santo Stefano, (C.F. 01232710374), rappresentato dalla Dott.ssa Antonella Sava, Direttrice del Quartiere Santo Stefano, nominata con Ordinanza Sindacale P.G. n. 54619/2023, ai sensi dell'art 107, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 32, 43 e 44 dello Statuto del Comune di Bologna, domiciliata per la carica in Via Santo Stefano n. 119, di seguito denominato "concedente"

E

L'Associazione..... - (C.F.....), con sede in..... Via.....n..... per la quale interviene il Presidente e Legale rappresentante.....nato/a a.....il.....e residente a in Via.....n°, di seguito denominato "Concessionario"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è la concessione in gestione ed uso, in orario extrascolastico, dello spazio adibito ad attività motoria (palestra scolastica), dei locali, degli arredi e delle attrezzature sportive, facenti parte dell'Istituto Scolastico ubicato in Via.....n°

La concessione è riferita alle attività sportive (allenamenti, attività motoria) che si svolgono nell'orario pomeridiano e serale dal lunedì al venerdì, e il sabato e la domenica ove previsto, e alle manifestazioni sportive, gare e incontri di campionato compatibili con l'impianto previste nelle giornate di sabato e domenica.

ART. 2 – USO DELLE PALESTRE E DELLE ATTREZZATURE

Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare le palestre solo per le attività sportive assegnate nel rispetto del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, delle norme di sicurezza, di igiene e delle disposizioni di legge vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura della struttura medesima, e unicamente nelle giornate e negli orari autorizzati dal Quartiere.

Ogni altro utilizzo deve essere espressamente autorizzato dal concedente. E' in tutti i casi vietato l'uso di locali e di attrezzature che non siano preventivamente autorizzati.

E' vietata la sub concessione degli spazi nella struttura in oggetto, senza preventiva autorizzazione del Quartiere.

I locali e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti al Concessionario.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione è fissata in anni 1 (uno) decorrente dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo con atto espresso per un periodo di pari durata, previa verifica annuale sull'andamento dell'attività svolta dal Concessionario.

Alla scadenza il Concessionario è tenuto alla riconsegna dei locali e delle pertinenze, liberi da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglìoria, né per altre cause riguardanti la gestione delle strutture.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:

- a) garantire l'apertura e chiusura della palestra;
- b) garantire la custodia, la guardiania e il corretto uso della palestra e dei locali e spazi annessi, compresi quelli ad uso non sportivo, qualora non siano separabili da quelli assegnati, durante le ore di utilizzo della palestra stessa; la presenza del responsabile o suo delegato è condizione indispensabile per l'accesso alla palestra e per il suo uso; il personale incaricato dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento che dovrà essere ben visibile;
- c) vigilare affinché nelle palestre oggetto della presente convenzione non si svolgano attività e manifestazioni non autorizzate; a tal fine il Concessionario dovrà comunicare al Quartiere ogni uso difforme rispetto alle assegnazioni fatte;
- d) consentire l'accesso alla palestra e l'utilizzo delle attrezzature oggetto di convenzione esclusivamente alle società e soggetti assegnatari, espressamente autorizzati dal Quartiere;
- e) impegnarsi a vigilare che il numero delle/degli utenti coinvolte/i nelle attività sportive esercitate non superi il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche delle istruttrici/degli istruttori per ciascun turno di utilizzo;
- f) non consentire l'accesso a persone non autorizzate e al pubblico durante lo svolgimento delle attività sportive;
- g) vigilare che le/gli utenti indossino calzature con soles di gomma, pulite, da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;
- h) vigilare sul rispetto del divieto di fumo all'interno dei locali, in conformità della Legge 3/2003;
- i) effettuare regolarmente e al bisogno, a propria cura ed oneri, gli interventi di igiene e pulizia della palestra, degli spogliatoi, dei servizi e delle relative pertinenze, nonché di quelle esterne che consentono l'accesso alla medesima; a tal fine il Concessionario presenta al Quartiere un "piano dettagliato delle pulizie" (quali, quando e chi le fa), affinché sia reso noto alle rispettive scuole/istituti. Per la gestione delle palestre degli Istituti Superiori: verrà applicata una penale pari a Euro 100,00, da versarsi alla scuola, nel caso di ogni accertata e reiterata mancanza di pulizia degli spazi concessi, a fronte di un doppio sollecito tramite raccomandata RR o posta certificata da parte dell'Istituto;
- j) provvedere al termine di ogni turno di allenamento/attività a lasciare gli spazi utilizzati in ordine e a riporre le attrezzature utilizzate negli spazi/contenitori in cui erano posizionati all'inizio, in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività scolastiche ed extrascolastiche successive;
- k) garantire che eventuali beni mobili (contenitori, arredi) introdotti dal Concessionario e/o dagli assegnatari all'interno dei locali rispettino la vigente normativa sulla sicurezza; in ogni caso il Concessionario ne rimane l'unico custode e depositario;
- l) provvedere al controllo dell'efficienza della palestra, attrezzature e annessi alla fine di ogni giorno di utilizzo;
- m) effettuare tempestivamente gli interventi di manutenzione minuta così come previsto all'art. 12 del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi;

- n) verificare al momento dell'ingresso delle utilizzatrici/degli utilizzatori le condizioni dell'impianto e segnalare al Quartiere e al Dirigente scolastico le eventuali anomalie riscontrate;
- o) comunicare immediatamente per iscritto al Quartiere (**e per la gestione delle palestre degli Istituti Superiori anche al Dirigente scolastico**) eventuali danni alle strutture, agli arredi e alle attrezzature provocati dagli utilizzatori durante e/o in conseguenza dell'attività sportiva e provvedere alla rifusione o all'immediata riparazione.
(Per la gestione delle palestre degli Istituti superiori: l'eventuale impossibilità di individuare la responsabilità comporta la ripartizione degli oneri tra utilizzatore ed Istituzione scolastica/gestore, escluso il caso in cui il Dirigente scolastico /gestore o chi per lui dichiara formalmente di aver verificato che nessun danno sia stato arrecato alle strutture durante il normale uso scolastico/sportivo);
- p) prendere in consegna il/i defibrillatore/i (DAE - Defibrillatori semiautomatici esterni) destinati alla/palestra/e scolastiche oggetto della concessione, con l'impegno a metterlo a disposizione delle utilizzatrici/degli utilizzatori della palestra durante l'attività sportiva e l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e a quella straordinaria; il defibrillatore dovrà essere posizionato in un luogo facilmente accessibile (non sotto chiave) e visibile a tutti, essere adeguatamente segnalato e funzionante. E' facoltà del Concessionario, in accordo con l'istituto scolastico, posizionare una bacheca in cui riportarlo;
- q) presentare al Quartiere relazione annuale sull'uso della palestra. Il Quartiere si riserva in ogni caso di richiedere gli elementi giustificativi ed integrativi a sostegno di quanto dichiarato. La mancata presentazione della relazione di cui al presente punto può essere motivo di non concessione della gestione in uso dell'impianto negli anni successivi;
- r) stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile;
- s) per la gestione delle palestre degli Istituti Superiori: tenuta giornaliera di un registro in cui le società sportive dovranno annotare l'ora di inizio e di termine di utilizzo della struttura sportiva e riportare gli eventuali danni che si dovessero riscontrare.

Nell'esecuzione degli oneri di cui sopra il Concessionario solleva il Quartiere da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori.

ART. 5 - ONERI A CARICO DELL'ENTE PROPRIETARIO

Sono a carico dell'Ente proprietario:

- gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria dei locali e degli impianti, con esclusione di quelli a carico del Concessionario, come previsto dal precedente art. 4;
- i consumi di energia elettrica, acqua e le spese di riscaldamento necessarie al funzionamento dei locali;
- la fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie al normale funzionamento delle palestre.

ART. 6 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Il Quartiere concedente provvede alla programmazione e all'assegnazione in uso degli spazi delle palestre scolastiche dal lunedì al venerdì, o al sabato, là dove previsto e, nelle palestre scolastiche in cui è consentito svolgere manifestazioni/attività agonistica, anche nelle giornate di domenica e festivi.

Il Quartiere provvede al controllo dell'efficienza e della regolarità della gestione e dell'uso delle palestre, anche nei confronti dell'Istituzione scolastica. A tal fine il Concessionario è tenuto ad agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune e del Quartiere riterranno di effettuare.

ART. 7 - TARIFFE D'USO E QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Il Concessionario dovrà esigere il pagamento anticipato delle tariffe d'uso alle società assegnatarie e versare le quote di contribuzione deliberate dall'Amministrazione Comunale, sulla base della fatturazione presentata dalla medesima.

Il concessionario è tenuto ad esporre al pubblico in luoghi ben visibili le tariffe d'uso vigenti.

Il Quartiere provvede – a seguito di formale segnalazione di ripetuti o perduranti ritardi nel pagamento delle tariffe – a revocare l'assegnazione delle palestre ai soggetti inadempienti.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ

L'uso delle palestre, delle attrezzature, dei locali e degli accessori deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi difforni sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori e del concessionario, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del Comune e dei suoi collegati (**per la gestione delle palestre degli Istituti Superiori: Città Metropolitana/Istituzione Scolastica**).

In ogni caso i Concessionari si intendono espressamente obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune di Bologna e i suoi collegati (**per la gestione delle palestre degli Istituti Superiori: Città Metropolitana/Istituzione Scolastica**) da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, ..) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso delle palestre e degli accessori, sollevando il Comune stesso e i suoi collegati (**per la gestione delle palestre degli Istituti Superiori: Città Metropolitana/Istituzione Scolastica**) da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all'uso delle palestre e degli accessori.

A tale scopo il Concessionario deve stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative con Compagnie e Società primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi, con un massimale adeguato all'attività gestita, per danni a persone o cose (incluso anche il Comune di Bologna) a qualunque titolo presenti nella palestra, ed è tenuto a fornire una copia al Quartiere.

ART. 9 - VIOLAZIONI E INADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il concedente potrà dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto immediato, ed eventualmente esperire azioni per il risarcimento dei danni causati.

La presente convenzione può essere dichiarata decaduta, nei seguenti casi:

1. grave e reiterata mancanza di pulizie;
2. grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
3. accertata responsabilità per danni intenzionali alle strutture o derivanti da negligenza.

ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti si impegnano comunque a definire amichevolmente eventuali controversie che possano nascere dalla presente convenzione.

Qualora ciò non sia possibile, la controversia sarà deferita al giudizio di tre arbitri nominati rispettivamente dal Comune, dal Concessionario e dal Presidente del Tribunale. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.

Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico del Concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, li.....

La Direttrice del Quartiere Santo Stefano
Dott.ssa Antonella Sava

Il Concessionario

La presente convenzione è soggetta a bollo se dovuto.